



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 21/03/2007

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Modifiche Statuto provinciale

Articolo 9

Consiglieri provinciali

1. I Consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, question - time, mozioni ed ordini del giorno nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.
3. Ogni Consigliere ha diritto alla collaborazione da parte degli uffici della Provincia. Ha diritto altresì di ottenere dai dirigenti dei settori/servizi o dai responsabili del procedimento, ovvero dai rappresentanti presso enti, società, consorzi cui partecipa la Provincia, le informazioni, le notizie in loro possesso, unitamente alla consultazione dei documenti utili all'espletamento del mandato. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, intendendo per gruppo quello costituito da almeno due Consiglieri. Il gruppo può essere costituito da un singolo Consigliere solo se rappresenti una lista che abbia ottenuto almeno un seggio. Ciascun Consigliere non può appartenere a più di un gruppo. Il Consigliere e/o i Consiglieri che non intendono appartenere ad alcuno dei predetti gruppi aderiscono al Gruppo Misto.
5. Ai Gruppi consiliari è riconosciuta autonomia organizzativa e di funzionamento; sulla base della consistenza numerica degli stessi è assicurata la disponibilità di personale, di locali ed attrezzature, nonché l'assegnazione di apposito fondo di dotazione per l'erogazione di specifici servizi destinati al loro funzionamento.
6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, fornisce, annualmente, alla Giunta le indicazioni per la previsione di detto fondo finanziario, costituito da una quota fissa e da una quota calcolata in base alla consistenza numerica del gruppo consiliare.
7. I Consiglieri Provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli, Conferenza dei Capigruppo, Commissioni Consiliari e Ufficio di Presidenza del Consiglio. In

nessun caso l'ammontare percepito in un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Presidente della Provincia. Nei limiti di legge, il Consigliere può chiedere la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di cui sopra non è dovuto alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne e si applica la detrazione da detta indennità per assenze non giustificate.

8. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza ingiustificata a n. 3 sedute consiliari consecutive. Il Presidente del Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 13

Organizzazione degli Uffici e servizi

1. Gli Uffici ed i Servizi della Provincia si articolano secondo il modello organizzativo stabilito nell'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta, sulla base di criteri definiti dal Consiglio.

2. In particolare l'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce:

- a) la configurazione della struttura organizzativa;
- b) la dotazione organica complessiva;
- c) le posizioni di lavoro e le relative mansioni;
- d) l'articolazione dell'assetto organizzativo nelle posizioni del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei dirigenti e nell'area delle posizioni organizzative;
- e) i criteri e le modalità per la definizione degli strumenti organizzativi di coordinamento, controllo e valutazione;
- f) i criteri per l'assegnazione degli incarichi di direzione dei servizi o degli uffici, nonché di alta specializzazione, anche al di fuori della dotazione organica, tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
- g) la disciplina dell'accesso esterno agli uffici e della progressione orizzontale e verticale del personale dipendente.

3. Nello svolgimento della propria attività amministrativa, la Provincia valorizza la professionalità delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, il trattamento sul lavoro, la crescita professionale e la progressione di carriera.

Articolo 16

Dirigenti

1. La direzione degli uffici e dei servizi è attribuita ai dirigenti, secondo i criteri e le norme dettate dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.
 2. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
 3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
 4. Ai Dirigenti spettano i compiti gestionali di attuazione del programma e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico. Il regolamento stabilisce le regole di esercizio dei poteri gestionali, che devono essere improntate al dovere di comunicazione e di raccordo con gli organi politici, per assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa.
 5. I Dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione predisposti ed approvati dalla Giunta, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
-